

**COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO**

Delibera n. 3/2012

L'anno 2012 il giorno 31 del mese di marzo alle ore 12,00 circa, si è riunito presso la sede del Centro Sportivo Italiano Comitato di Pisa. Sono presenti i componenti Sigg.ri :

- Bergonzini Gino presidente ;
- Campani Duccio componente (estensore);
- Mazzeo Giovanni componente;
- Miraglia Sante Emilio componente.

Il Collegio è chiamato a deliberare in merito al ricorso promosso dal sig. Alfredo Bianchi pervenuto il 7.3.12

Con ricorso ritualmente proposto, l'associato Alfredo Bianchi, candidato alla carica di Presidente del Comitato di Alba (CN), impugnava la delibera 15 febbraio 2012 emessa dal Collegio Regionale dei Probiviri del Piemonte, con la quale veniva annullata la convocazione dell'Assemblea Ordinaria del Comitato di Alba del 23 gennaio 2012.

Sulla base della documentazione offerta in primo grado dall'allora ricorrente sig. Mauro Nebbia, il Collegio territoriale, accertata la non autografia della sottoscrizione apposta in calce alla convocazione, ne aveva dichiarato la nullità.

Il ricorrente affida l'impugnazione, ai seguenti motivi:

--Sussiste, nel contesto delle attività amministrative del Comitato di Alba, la prassi di inviare documenti con l'utilizzo di firma scannerizzata.

--L'annullamento della convocazione sarebbe giustificato ove, di fatto, fossero stati compressi i diritti degli associati.

Circostanza, questa che, nel caso di specie, non si è verificata.

--A riprova di quanto dedotto può ben porsi l'elemento incontestabile che anche l'associato Mauro Nebbia ebbe a presentare, nei termini, la propria candidatura.

--Le formalità propedeutiche all'assemblea sono state eseguite correttamente, nei termini regolamentari e nella consapevolezza di tutti, ivi compreso lo stesso sig. Nebbia.

--Il ricorso è strumentale e tardivo in quanto l'associato Nebbia non poteva non aver preso visione della convocazione non appena resa nota, mentre il gravame venne proposto all'esito di attività già svolte.

Su tali considerazioni il ricorrente domandava la riforma della delibera di primo grado.

Ritiene, questo Collegio, che tale delibera debba, invece, essere confermata.

L'apprezzamento, nel merito, della questione dedotta, non può prescindere da un giudizio di strumentalità che ha ispirato il ricorso al Collegio territoriale. Sul punto le ragioni di fatto sostenute dall'associato Alfredo Bianchi non possono che essere, almeno in parte qua, condivise.

E' poi certo che la convocazione dell'Assemblea, sebbene formalmente nulla, per come avvenuta, non ha pretermesso o compresso i diritti degli associati.

La ritualità delle avvenute operazioni elettorali confermano il principio.

E', tuttavia parere di questo Collegio, che l'esaminata controversia debba essere analizzata sotto il profilo rigorosamente formale.

In punto di prova, non vi è dubbio che la firma apposta in calce alla convocazione dell'Assemblea ordinaria, riportante la data del 23 gennaio 2012, non sia autografa del presidente, unico soggetto legittimato all'incombente.

In proposito non appare idoneo equipollente alla firma vergata di pugno, quella scannerizzata riportata in calce alla convocazione.

La legge, infatti, classifica nel seguente modo le possibili sottoscrizioni riprodotte con sistema informatico:

--firma elettronica:

la legge intende l'insieme dei dati in forma elettronica allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici utilizzati come metodo di identificazione informatica.

--firma elettronica qualificata:

segno basato su una procedura che permetta di identificare in modo univoco il titolare attraverso mezzi di cui il firmatario deve detenere il controllo esclusivo e la cui titolarità è certificata da un certificato qualificato.

--firma digitale:

è considerata dalla legge come una particolare specie di firma elettronica qualificata basata sulla tecnologia della crittografia a chiavi asimmetriche.

Non vi è dubbio che a nessuna delle rappresentazioni descritte possa ricondursi la firma semplicemente scannerizzata riportata su di un atto trasmesso in via informatica.

Solo per completezza gioverà richiamare, a sostegno della tesi proposta, il principio ricavabile dalla seguente pronunzia:

"...il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta" e "quando è sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo

per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto.”

T.A.R. Calabria Catanzaro Sent., 09/02/2005, n. 98

Ciò fa concludere che in mancanza delle garanzie *de quibus*, non vi sia spazio per ritenere valida la sottoscrizione apposta.

Nel caso di specie è carente la riconducibilità formale della firma scannerizzata in calce alla convocazione, a quella del Presidente del Comitato.

Peraltro il Regolamento delle Assemblee Ordinarie dei Comitati Territoriali del C.S.I. prevede espressamente e perentoriamente, all'art. 4 “*L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente del Comitato...*”

Questo Collegio, come già osservato, presume fondatamente che l'anomalia formale non abbia provocato conseguenze sul piano meramente fattuale, tuttavia non si può ritenere tollerabile una irregolarità grave, quale la convocazione di assemblea senza il rispetto del requisito della certa riferibilità del firmatario della convocazione, al soggetto legittimato.

Invero, sussiste una giurisprudenza oramai dominante dei Tribunali della Repubblica, per la quale, la riproduzione meccanica di documenti costituisce fatto penalmente rilevante.

Di fronte a tale orientamento questo Collegio non può accreditare, come legittimo un comportamento comunque contrario al principio associativo di correttezza, che non deve trovare eccezioni in tema di forma.

A maggior ragione proprio ove la forma costituisce garanzia del rispetto delle norme che regolano l'attività democratica, nella sua più ampia espressione, quale la convocazione di Assemblea Ordinaria con fini elettivi.

In ultimo non può essere condiviso il richiamo alla c.d. prassi, per la quale sarebbe giustificata l'attività in esame.

Infatti, nessuna consuetudine può porsi “*contra legem*” per effetto di un principio legislativo valido in qualsiasi consesso.

Nella fattispecie trattata, il già citato regolamento non ammette deroghe o equipollenti alla sottoscrizione autografa del Presidente del Comitato, salvo quanto assunto per le tipologie di firma previste per legge e che non sono state utilizzate per la convocazione 23 gennaio 2012.

Il richiamo alla prassi non può, quindi, ritenersi pertinente.

Alla declaratoria di irregolarità della sottoscrizione della convocazione, consegue l'inefficacia delle operazioni assembleari, nei limiti che verranno descritti e che sono posti da una duplice serie di ragioni.

In primo luogo, alla carenza di disciplina specifica associativa in materia, non può che aversi riguardo ai principi dettati dal codice civile in tema di nullità degli atti.

La parte normativa che riguarda le associazioni, nel novero delle quali il C.S.I. deve essere ricondotto, fa rinvio, per le fattispecie analoghe a quella trattata, agli articoli di legge che regolano le società. Ivi si prevede che, in caso di nullità o annullabilità degli atti, vengano fatti salvi i diritti dei soggetti che, estranei alla causa di inefficacia, vi abbiano fatto affidamento in buona fede.

Nel caso di specie le risoluzioni della Commissione Poteri e Garanzia, propedeutiche allo svolgimento delle operazioni assembleari "*strictu sensu*", costituiscono attività generanti diritti di terzi in buona fede. Tali diritti debbono, quindi essere salvaguardati.

Sotto questo profilo, dunque, le candidature rilevate agli esiti della verifica della Commissione Poteri, debbono essere cristallizzate e tenute per ferme a prescindere dalle vicende che provocano l'inefficacia delle successive attività assembleari.

Per altro verso ed a mente di un secondo ordine di motivazioni, si giunge alle stesse conclusioni.

E' principio condiviso e logicamente incontestabile che il soggetto che provoca, o concorre a provocare la nullità dell'atto, non possa giovare della situazione di fatto e diritto che tale nullità ha prodotto.

Non può esservi dubbio che è onere del Presidente del Comitato territoriale di vigilare sulla regolarità sostanziale, ma anche formale, degli atti che gli competono.

Nel caso di specie, l'omissione del Presidente è palese e non solo non vi è stata alcuna attività riparatoria immediata di questi, ma addirittura e paradossalmente l'inefficacia degli atti prodromici all'assemblea porterebbe ad una surrettizia remissione in termini, di cui il primo, grazie alla propria inerzia, ben potrebbe giovare. Ciò appare inaccettabile in generale, ma a maggior ragione in ambito associativo.

Si dovrà quindi ripetere l'assemblea elettiva del Comitato territoriale, le operazioni precedenti a tale consultazione sono, tuttavia da ritenersi valide. Ne consegue la piena conferma delle risoluzioni preassembleari preclusive adottate dalla Commissione Poteri e Garanzie in ordine alle candidature.

Dall'analisi dei fatti sono emersi comportamenti che appaiono, quanto meno, rilevanti sotto il profilo del rapporto associativo e per tal motivo, questo Collegio, ritiene di dover rimettere gli atti alla Procura Associativa territoriale per quanto di competenza.

P.Q.M.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, in parziale riforma della delibera impugnata, dichiara l'irregolarità della convocazione assembleare per cui è ricorso e per l'effetto annulla tutte le deliberazioni assembleari relative;

dichiara valide ed efficaci le risoluzioni prese dalla Commissione Poteri e Garanzie confermandole in ogni loro parte e conseguentemente conferma le preclusioni maturate in tema di candidature;

dispone che l'Assemblea del Comitato territoriale di Alba, venga tenuta entro il 25 aprile 2012 con salvezza da ogni preclusione o impedimento e nel rispetto delle disposizioni che regolano le formalità;

manda alla Presidenza Nazionale di verificare l'esatto adempimento della presente delibera;

dispone la trasmissione degli atti alla Procura Associativa territoriale per quanto di competenza.

Dispone che l'esteso provvedimento sia pubblicato nel sito del CSI Presidenza Nazionale www.csi-net.it.

Si comunichi al ricorrente nonché alla Presidenza Nazionale.

Così deciso in Pisa 31 marzo 2012.

F.to Bergonzini Gino

F.to Campani Duccio (estensore)

F.to Mazzeo Giovanni componente

F.to Miraglia Sante Emilio